



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA  
TEL. (06) 69942191 - 69942192 - FAX (06) 69942190

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 11 maggio 1995  
Rif. P/CR.c/2049

**CIRCOLARE N. 19**

**OGGETTO: Competenze del geologo a redigere la relazione geotecnica. Sentenza n° 701/95 del 4 maggio 1995 del Consiglio di Stato**

Il Consiglio Nazionale è lieto di comunicare che l'argomento in oggetto è stato favorevolmente riconosciuto ed accolto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. E' appena il caso di dire che la sentenza definitiva 701/95 sgombera il campo, una volta per tutte, da ogni equivoco e/o ambivalente interpretazione di qualsiasi precedente parere.

Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di pronunciarsi su tre cause che il C.N.G. aveva promosso davanti al T.A.R. della Valle D'Aosta, successivamente portate all'esame del superiore organo giudicante con l'assistenza del legale del C.N.G. Avv. Ugo Vitagliano.

In via provvisoria si trasmette copia di un articolo pubblicato su "Italia Oggi" di propria iniziativa.

Sarà cura di questo C.N. di far pervenire a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi una copia dell'intera sentenza, riservando ulteriori iniziative di divulgazione e raccomandando di non intraprendere azioni sull'argomento senza previa comunicazione.

**IL PRESIDENTE**  
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

Mercoledì 10. Maggio 1995.

**Italia Oggi**

**PROFESSIONI**

## *Il consiglio di stato bocchia la tesi della competenza esclusiva degli ingegneri*

# **Più spazio ai geologi dal Cds**

## **Competenti per indagini geotecniche e relazioni**

DI LUCIA POZZI

**B**rutte notizie per gli ingegneri. Anche i geologi, infatti, sono abilitati a effettuare le indagini geotecniche e a sottoscrivere la relativa relazione, prescritta, per le costruzioni, dal dm 11 marzo 1988 (emanato in forza dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64). È stata la V sezione del Consiglio di stato a dirlo, con decisione 4 maggio 1995, n. 701, togliendo così il terreno sotto i piedi agli ingegneri, che in materia hanno sempre vantato una competenza esclusiva. Il collegio ha chiarito immediatamente la portata di alcuni pareri espressi in precedenza dallo stesso Cds, eliminando a priori possibili equivoci: «Deve sgombrarsi il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato a effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione», si legge nella decisione, «come pure dall'idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l'ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; rileva piuttosto che tali artificiose

costruzioni (...) implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica».

Entrando, quindi, nello specifico, il Cds ha sintetizzato le obiezioni sollevate contro l'affermata competenza dei geologi a effettuare indagini geotecniche, con sottoscrizione della relativa relazione, nella «necessaria unitarietà dei progetti delle costruzioni». Ha rilevato, in senso contrario, il Cds: «Anche le relazioni geologiche costituiscono parte integrante degli atti progettuali, e nondimeno si riconosce da tutti la competenza esclusiva del geologo a redigerle, sicché è chiaro che, dal fatto che il progetto debba essere sottoscritto dall'ingegnere, non si può dedurre che egli sia competente in via esclusiva anche a redigere la relazione geotecnica». Non solo. «Il progettista», si legge ancora nella decisione, «può anche non essere un ingegnere, sicché dall'argomento dell'unitarietà del progetto non si può dedurre la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista».

Smontata così la tesi contraria, il Cds ha illustrato le proprie conclusioni. «Per l'unitarietà della progettazione», si afferma,

«non risulta esservi altra esigenza se non quella che il progettista tenga conto, com'è naturale, delle relazioni specialistiche che debbono servirgli di supporto; mentre costituisce valutazione discrezionale del committente, secondo le circostanze, di tenere conto, fra le altre cose, dell'opportunità di affidare più attività connesse a un solo professionista che sia abilitato a svolgerle tutte». Infine, una paginetta per togliere terreno a chi sostiene che la geotecnica è una disciplina dell'ingegneria, per tornare ad affermare la competenza onnicomprensiva ed esclusiva degli ingegneri. Il Cds chiarisce che l'ingegneria è «un insieme di conoscenze, principalmente fondate sulle scienze matematiche, chimiche e fisiche, diretto a fornire la capacità di realizzare opere di ogni specie. Pertanto, l'affermazione che la geotecnica è una disciplina dell'ingegneria, se si riferisce all'ingegneria come corso di studi, è indiscutibile, al punto che ora esiste un indirizzo geotecnico della laurea in ingegneria civile, ma non dice nulla circa la specifica questione se il geologo sia abilitato o meno a effettuare le indagini geotecniche (...)